



Comune di Moraro

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 11

Data 30 maggio 2022.

Oggetto : Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

L' anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

1.	Donda	Lorenzo	Presente
2.	Bucciol	Graziella	Presente
3.	Ciliesa	Alice	Presente
4.	Liddi	Alessio	Presente
5.	Battistin	Maurizio	Presente
6.	Costa	Paolo	Presente
7.	De Faveri	Alessandro	Presente
8.	Todesco	Matteo	Presente
9.	Pelos	Alberto	Presente
10.	Pussig	Tatiana	Presente
11.	Colugnat	Adriano	Assente

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Lorenzo Donda**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale **dott. Norberto Fragiaco**.

COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

Moraro, 30 maggio 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to dott. Fabio Carlini

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Sindaco
f.to Lorenzo Donda

Oggetto: Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2022, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;
- la L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e configurazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. "costi efficienti di esercizio e di investimento" del servizio integrato dei rifiuti, per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali approvare poi, da parte dei singoli Comuni, l'ammontare delle tariffe;
- la determinazione ARERA n. 2/2020 ha disciplinato gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- con prot. n. 0001371 del 20/04/2022, acquisita al protocollo generale del Comune, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale AUSIR ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025, validato il 26/05/2022 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio), e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);
- l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 convertito con modificazioni con la legge di conversione 15/2022 ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto che il PEF del Comune di Moraro evidenzia, per l'annualità in corso, una composizione finale di euro 115.046,00 e che, al netto delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA N. 2/2020 – DRIF, può essere ridotto, ai fini dell'approvazione delle tariffe, dell'importo di € 3.938,05;

Ritenuto di ripartire, in continuità con l'anno precedente, i costi fissi e variabili per complessivi euro 111.107,95, come risultanti dalla composizione finale netta del PEF 2022 come sopra determinato, fra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle seguenti percentuali:

- 79,29 % a carico delle utenze domestiche;
- 20,71 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che sull'importo della Tassa Rifiuti si applica il TEFA – tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali – di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 nella misura del 4% così come disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 10 della LR 14/2018;

Ritenuto di approvare le Tariffe per l'anno 2022, nei termini di cui ai documenti allegati, determinate in funzione della metodologia, dei criteri, coefficienti e dati di cui ai documenti succitati, proposte dall'ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Autorità d'Ambito e dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto quindi di stabilire le scadenze per il versamento TARI 2022 come segue:

- 31/07/2022 Acconto TARI 2022;
- 30/09/2022 Acconto TARI 2022;
- 30/11/2022 Saldo TARI 2022;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;